



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 125/2019

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante le linee guida per l'esercizio dell'attività di vallicoltura nelle lagune di competenza della Città Metropolitana di Venezia.

Pratica 4218

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", ZSC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia", ZSC IT3250033 "Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento", ZPS IT3250041 "Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione", ZPS IT3250042 "Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova", ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTA la determina dirigenziale del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Città Metropolitana di Venezia n. 916 del 22/03/2019 concernente l'adozione delle linee guida per l'esercizio dell'attività di vallicoltura nelle lagune di competenza della Città Metropolitana di Venezia;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la documentazione per la Valutazione d'Incidenza, redatta dal dott. ing. Carlo CHIODIN, dal dott. Paola FANTIN, dal dott. Emiliano MOLIN e dal dott. Francesco SCARTON per conto di Confagricoltura Venezia e trasmessa dalla Città Metropolitana di Venezia con nota n. 25015 del 09/04/2019 ed acquisita, tramite corriere, al prot. reg. con n. 153472 del 16/04/2019;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione d'Incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 delle Linee Guida per l'esercizio dell'attività di vallicoltura all'interno delle valli da pesca delle lagune di Venezia e di Caorle;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che le Linee Guida in argomento disciplinano i soli aspetti dell'esercizio della vallicoltura limitatamente alla sfera delle competenze spettanti alla Città Metropolitana di Venezia per il rilascio delle concessioni per l'attività di piscicoltura (di durata quinquennale) e che conseguentemente sono esclusi qualsiasi intervento di

- manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sulle strutture morfologiche delle valli da pesca e sulle opere a servizio delle medesime valli;
- PRESO ATTO che l'attività di vallicoltura disciplinata dalle presenti Linee Guida afferisce alla tipologia di tipo estensivo (con limitazioni all'impiego di mangime artificiale che è concesso esclusivamente a supporto dello svezzamento degli avannotti) ed è riferita solo a specie aliutiche autoctone di rilevanza commerciale (*Sparus aurata*, *Dicentrarchus labrax*, *Anguilla anguilla*, *Mugil cephalus*, *Chelon labrosus*, *Liza aurata*, *Liza saliens*, *Liza ramada*, *Atherina boyeri*, *Carcinus aestuarii*);
- PRESO ATTO che l'attività di vallicoltura disciplinata si caratterizza per un ciclo produttivo organizzato in tre fasi: semina del novellame (principalmente selvatico), accrescimento (di durata variabile in funzione della specie), raccolta;
- PRESO ATTO che è previsto l'impiego di difese passive (per particolari settori della valle da pesca e per un'estensione non superiore al 10%) e di sistemi per la selezione delle specie ittiche;
- PRESO ATTO che per le Linee Guida in argomento non è previsto un termine di decadenza;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che per le Linee Guida in argomento non risultano definite precauzioni ai sensi della vigente disciplina, aventi un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che nello studio esaminato non è definita la possibilità di ulteriori situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività delle Linee Guida in argomento, ancorché per l'esercizio della vallicoltura sono riconosciute dalle stesse Linee Guida l'attuazione di modifiche delle caratteristiche morfologiche dei bacini all'interno dei quali è stata svolta l'attività di acquacoltura, soggette all'obbligo di comunicazione, oltre all'approvvigionamento di acqua dolce da fiumi e canali contermini alle valli da pesca (regolamentato sulla base di una specifica concessione rilasciata dall'autorità competente);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che le Linee Guida non definiscono le specifiche dell'attività di manutenzione ordinaria ai fini dell'esercizio della vallicoltura, ancorché lo studio per la valutazione di incidenza provveda ad indicarla senza tuttavia riferirla esplicitamente ad interventi strutturali e funzionali nelle valli da pesca circoscritte;
- RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (come quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali tra cui qualsiasi intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sulle strutture morfologiche delle valli da pesca e sulle opere a servizio delle medesime valli e le concessioni di derivazione d'acqua dolce), sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che, tuttavia, non sono presenti gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico in relazione alle attività previste dalle Linee Guida in argomento;
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: F01 "Acquacoltura in acque interne, di transizione e marine", F02.01 "Pesca professionale con attrezzi da pesca passivi (comprende anche gli ulteriori metodi di pesca non elencati in altre voci)", F02.02 "Pesca professionale con attrezzi da pesca attivi", F03.02.05 "Cattura - uccisione accidentale", G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", H03 "Inquinamento marino e delle acque di transizione", H04 "Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", H06.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori", I "Specie invasive, specie problematiche e organismi geneticamente modificati", J02 "Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", J02.06.05 "Prelievi dalle acque superficiali per itticoltura";

- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui al suddetto fattore sono espressi secondo i criteri di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali fa riferimento ad una previsione temporale decennale, pur nonostante la localizzazione e la stagionalità degli effetti;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H03 non si provvede alla misura dell'ambito di influenza (ancorché possa manifestarsi all'interno di ambiti localizzati e confinati all'interno dell'ambito vallivo circoscritto), come pure per I;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H04 e per H06.01 la determinazione dell'area di influenza si riferisce genericamente al principio di precauzione basandosi sull'attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, sia ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata per quest'ultimi fattori, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: G05.09 "Presenza di cancelli, recinzioni" [in riferimento alla limitazione degli accessi, ai sistemi di selezione del passaggio ittiofauna e ai sistemi di difesa passiva], J02.02 "Rimozione di sedimenti" [in riferimento alle attività di spurgo e pulizia periodica dei canali], J02.10 "Gestione della vegetazione acquatica e ripariale a scopo di drenaggio" [in riferimento alle attività di spurgo e pulizia periodica dei canali], J02.11 "Variazione dei sedimenti in sospensione, modifica del tasso di deposito delle sabbie, accumulo di sedimenti, scarico, deposito di materiali dragati" [in riferimento alle attività di spurgo e pulizia periodica dei canali], J02.14 "Alterazione della qualità delle acque marine e costiere dovuta a cambiamenti di salinità indotti dall'uomo" [in riferimento alla gestione dei flussi di marea e controllo degli scambi di volumi d'acqua];
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per F01, F02.01, F03.02, F03.02.05, G01.03.02, H04, H06.01, I, J02 (equivalente all'estensione complessiva delle valli da pesca circoscritte pari a 10.600 ettari);
- RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare e che questo tuttavia non è conforme alle disposizioni della D.G.R. n. 1400/2017 rispetto all'indicazione del dominio spaziale e temporale;
- CONSIDERATO che, rispetto all'area di massima influenza definita, nello studio per la valutazione di incidenza vi è data indicazione che non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi rispetto alle attività delle Linee Guida in argomento;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, le valli da pesca circoscritte cui si applicano le Linee Guida in argomento (San Gaetano, Valnova, Valgrande Bibione, Bibione Vallesina, Zignago, Perera, Cà da Riva/Perini, Cavallino-Basegia, Ca' Zane, Dogà, Dragojesolo, Fosse, Grassabò, Paleazza, Sacchetta e Sacchettina, La Bianca, Capanno, Olivara, Liona, Falconera, Contarina-Tezze, Figheri-Cornio

- Alto-Cornio Basso, Marina Averno, Miana-Serraglia, Pierimpiè, Zappa) ricadono pressochè integralmente all'interno della rete Natura 2000 (ZSC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", ZSC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia", ZSC IT3250033 "Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento", ZPS IT3250041 "Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione", ZPS IT3250042 "Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova", ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"), ad eccezione di alcuni settori già bonificati della valle Zignago;
- CONSIDERATO e RICONTRATO che alcune delle valli da pesca nella Laguna di Venezia sono prossimali ad aree lagunari in cui sono previsti interventi e opere morfologiche del quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale di cui al progetto MOSE (D.G.R. n. 682/2012) e che comunque dovrà essere garantita l'efficacia di tali misure definite nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- CONSIDERATO che i predetti siti della rete Natura 2000 sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi (ma limitatamente alle valli da pesca della laguna di Caorle) e vulnerabili alle attività previste dalle Linee Guida in argomento (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione) i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Prati salati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*";
- VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. n. 3919/07 e n. 4240/08, sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario entro gli ambiti vallivi delle Linee Guida in argomento: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea" (all'interno delle valli della laguna Nord di Venezia: Ca' Zane e Cavallino-Basesia), 1150* "Lagune costiere" (all'interno delle valli della laguna di Caorle: Valnova, Bibione Vallesina, Valgrande Bibione e, esclusivamente in situazione di mosaico, Perera e San Gaetano), 1410 "Prati salati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)" (all'interno della valle Bibione Vallesina in laguna di Caorle), 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)" (all'interno della valle Valgrande Bibione in laguna di Caorle), 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*" (all'interno della valle Bibione Vallesina in laguna di Caorle);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento, per l'area in esame, non riconosce una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (DD.G.R. n. 3919/07 e n. 4240/08) e che, per quanto sopra, non è stato dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi, e vulnerabili alle attività previste dalle Linee Guida in argomento (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione), le seguenti specie di

interesse conservazionistico: *Salicornia veneta*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Euphrasia marchesettii*, *Stipa veneta*, *Gladiolus palustris*, *Anacamptis pyramidalis*, *Lycaena dispar*, *Osmoderma eremita*, *Vertigo angustior*, *Euplagia quadripunctaria*, *Alosa fallax*, *Aphanius fasciatus*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Knipowitschia panizzae*, *Cobitis bilineata*, *Protochondrostoma genei*, *Salmo marmoratus*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Lampetra zanandreae*, *Triturus carnifex*, *Rana latastei*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Testudo hermanni*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Testudo hermanni*, *Zamenis longissimus*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Tachybaptus ruficollis*, *Podiceps cristatus*, *Podiceps grisegena*, *Podiceps auritus*, *Podiceps nigricollis*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Ciconia nigra*, *Ciconia ciconia*, *Plegadis falcinellus*, *Platalea leucorodia*, *Phoenicopterus ruber*, *Aythya nyroca*, *Mergus albellus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Haliaeetus albicilla*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Aquila clanga*, *Pandion haliaetus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Falco tinnunculus*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*, *Crex crex*, *Grus grus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Glareola pratincta*, *Charadrius alexandrinus*, *Charadrius morinellus*, *Pluvialis apricaria*, *Limosa lapponica*, *Phalaropus lobatus*, *Larus melanocephalus*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna caspia*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Sterna albifrons*, *Chlydonias hybrida*, *Chlidonias niger*, *Asio flammeus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Luscinia svecica*, *Acrocephalus melanopogon*, *Sylvia nisoria*, *Ficedula albicollis*, *Panurus biarmicus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Tadorna ferruginea*, *Calandrella brachydactyla*, *Mustela putorius*, *Musccardinus avellanarius*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Nyctalus noctula*, *Myotis daubentonii*, *Rhinolophus ferrumequinum*;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì non è fornita la stima del relativo grado di conservazione, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, sulla base delle locali condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le specie di interesse comunitario sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame, ad eccezione di: *Linum maritimum*, *Spiranthes aestivalis*, *Centrostephanus longispinus*, *Lithophaga lithophaga*, *Pinna nobilis*, *Cottus gobio*, *Petromyzon marinus*, *Sabanejewia larvata*, *Caretta caretta*, *Hystrix cristata*, *Nyctalus lasiopterus*, *Nyctalus leisleri*, *Tursiops truncatus*;

RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alla categorie "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "42130 - Barene", "42150 - Valli da pesca", "42310 - Velme lagunari", "51120 - Canali e idrovie", "52110 - Canali lagunari", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti

specie di interesse comunitario: *Linum maritimum*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Salicornia veneta*, *Euplagia quadripunctaria*, *Petromyzon marinus*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Aphanius fasciatus*, *Cottus gobio*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Milvus migrans*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Calandrella brachydactyla*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus lasiopterus*, *Nyctalus leisleri*, *Eptesicus serotinus*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione degli interventi, alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno almeno la sussistenza del divieto di cui agli artt. 177, 178, 180, 211, 230, 247, 248, 249, 251, 252, 285, 287, 288, 290 dell'allegato A alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dalle DD.G.R. n. 1331/2017;

ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

PRESO ATTO e RISONTRATO che, per quanto sopra, le attività di vallicoltura delle Linee Guida in argomento, essendo condotte all'interno degli specchi acquei vallivi, comporteranno il coinvolgimento di superfici attribuite all'habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1410 "Prati salati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)" in riferimento ai quali potrebbe realizzarsi una situazione di contrasto con i divieti previsti dalle predette misure di conservazione;

CONSIDERATO che l'attività di vallicoltura delle Linee Guida risulta ammissibile nelle aree classificate come habitat di interesse comunitario nella vigente cartografia (in particolare: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1410 "Prati salati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)" solamente qualora in tali aree fosse accertato, e opportunamente documentato in sede di concessione ai sensi della circolare prot. n. 250930 del 8 maggio 2009, l'assenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario ovvero venisse garantito che le modalità esecutive siano tali da non determinare, anche temporaneamente, alcun degrado dei suddetti habitat di interesse comunitario nei suoi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali;

ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche

- lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- CONSIDERATO che gli interventi in argomento ricadono all'interno degli ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie per tali interventi non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;
- ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza degli interventi;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, in relazione alla regimazione idraulica e all'impiego dell'alimentazione artificiale in determinati settori della valle, siano evitate quelle attività che in ragion di particolari condizioni meteomarine possono pregiudicare la qualità del corpo idrico anche nelle zone contermini alla valle circoscritta;
- CONSIDERATO che l'art. 8, c. 1 lett. a, del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii, pone il divieto di cattura o uccisione degli esemplari delle specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa (allegato IV della Direttiva 92/43/Cee) e che l'art. 9, c. 1 lett. a, del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii, pone il divieto di raccolta, collezione, taglio, estirpazione o distruzione intenzionale di esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;
- RITENUTO che l'attività di vallicoltura provveda al rispetto degli artt. 8, c. 1 lett. a, e 9, c. 1 lett. a, del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii, e che, qualora si realizzasse l'eventuale raccolta di esemplari delle suddette specie, si dovrà provvedere al loro ricollocazione in ambiente idoneo e ad un'opportuna comunicazione all'autorità regionale per la valutazione di incidenza organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di raccolta, luogo di ricollocazione, data di cattura e data di ricollocazione;
- RITENUTO che sia vietato l'allevamento di specie non autoctone e l'eventuale raccolta di esemplari appartenenti a specie alloctone nel corso dell'attività di vallicoltura sia trattato nel rispetto del D.lgs. 230/2017 ovvero, qualora non rientrante nell'ambito di applicazione del predetto decreto, sia esclusa la relativa reimmissione nella valle da pesca o in altro ambiente naturale;
- RITENUTO che la manutenzione del cotico erboso o delle quinte arborate delle aree emerse dell'ambito vallivo circoscritto sia effettuata con l'impiego di specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale ed evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione delle Linee Guida in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la

valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:

- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico relativo ai singoli interventi di razionalizzazione della rete elettrica di trasmissione nazionale);
- b. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente.

f.to dott. Corrado SOCCORSO

Venezia, li 14.06.2019